



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Milano, 30 maggio 2011

Egr. Dott.
Claudio Siciliotti
Presidente CNDCEC
Piazza della Repubblica,
59
00185 Roma

Norme di comportamento del Collegio Sindacale

Caro Presidente,

ho il piacere di inviarTi in allegato le Osservazioni che la nostra Commissione Controllo Societario ha elaborato in merito alla consultazione aperta riguardante le "Norme di comportamento del Collegio Sindacale, norme da 9 a 11" del 16 marzo 2011.

Con l'occasione Ti invio i miei più cordiali saluti,

Il Presidente
Alessandro Solidoro

Commissione Controllo Societario

Osservazioni in merito al documento "Norme di comportamento del Collegio Sindacale, norme da 9 a 11" del 16 marzo 2011, in risposta alla consultazione aperta dal CNDCEC per la loro statuizione finale.

Documento a cura:

Dott. Marco Rescigno, Dott.ssa Roberta Battistin, Commissione consultiva Controllo societario ODCEC di Milano.

Gruppo di studio: Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Marco Rescigno, Roberta Battistin, Prof. Albero Nobolo, Università di Milano Bicocca.

Osservazioni:

Norma 10.1 – Aumento di capitale

Paragrafo: Commento (pagina 9)

Si suggerisce di inserire un richiamo ai conferimenti avvenuti ai sensi dell'art. 2343-ter del Codice Civile per i quali il collegio sindacale, come già indicato nella norma relativa ai conferimenti effettuati ex art. 2343 del Codice Civile, deve verificare che gli amministratori eseguano, nel termine indicato dei 30 giorni dall'iscrizione della società, i controlli previsti dall'articolo 2343-quater del Codice Civile.

Norma 10.2 – Riduzione del Capitale Sociale

Paragrafo: Criteri applicativi – Riduzione del capitale sociale per perdite (pagina 11)

Si suggerisce di limitare la portata della locuzione "esamina i criteri di valutazione adottati" specificando meglio la natura e gli obblighi di verifica imposti al collegio

sindacale in relazione alla situazione patrimoniale redatta ex artt. 2446 e 2447 del Codice Civile per le SpA (artt. 2482 bis e 2482 ter per le Srl). A tal riguardo si propone di specificare che al collegio sindacale:

- è in sostanza dovuta una verifica con un procedimento analogo a quello valevole per il bilancio d'esercizio, con procedure di tipo sommario anziché analitiche, in particolar modo in riferimento alla verifica delle continuità di applicazione dei criteri di valutazione adottati;
- seppur non è dovuto alcun controllo contabile, rientra nei doveri generali del collegio sindacale la verifica, mediante lo scambio periodico con il soggetto deputato al controllo legale dei conti previsto dalla Norma 5.3, che la situazione patrimoniale derivi da una contabilità regolarmente tenuta e per la quale non siano stati eccepiti rilievi tali da renderla inattendibile per l'assemblea per i fini richiesti dal Codice Civile.

Paragrafo: Commento – Riduzione volontaria (pagina 12)

Si suggerisce di specificare che al collegio sindacale compete l'esame delle ragioni adottate dall'organo amministrativo a giustificazione della riduzione volontaria del capitale. In particolare, il collegio, nell'ambito dei propri doveri generali di vigilanza sulla corretta amministrazione imposti dall'art. 2403 del Codice Civile, dovrebbe esprimere un parere negativo nel caso in cui la riduzione del capitale sociale pregiudichi l'equilibrio finanziario della società.

Paragrafo: Commento – Riduzione per perdite (pagina 12)

All'art. 2482 bis secondo comma del Codice Civile (riduzione del capitale sociale per perdite) il legislatore prevede per le Srl che "all'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale delle società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti" .

Data la natura e il contenuto delle osservazioni ex art. 2482 bis del Codice Civile (identiche a quelle previste per le SpA dagli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile), che non possono che essere sola prerogativa del collegio sindacale se esistente, l'alternativa che il legislatore propone del soggetto a cui sono demandate le osservazioni (collegio sindacale o revisore legale) non è applicabile sia nel caso:

- di nomina del revisore legale in aggiunta al collegio sindacale per obblighi di legge;
- di nomina volontaria per la Srl del solo revisore legale;
- in tutti gli altri casi possibili di coesistenza del collegio sindacale e soggetto deputato al controllo legale dei conti.

Il commento alla norma potrebbe meglio analizzare e specificare quanto sopra, a migliore interpretazione dell'art. 2482 bis del Codice Civile per le Srl.

Si suggerisce di meglio specificare che la "situazione patrimoniale" redatta ex artt. 2446 e 2447 del Codice Civile per le SpA (artt. 2482 bis e 2482 ter del Codice Civile per le Srl) deve essere costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico e che le principali informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile debbano essere incluse nella relazione degli amministratori (come previsto dal Principio Contabile OIC n. 30). Il Collegio Sindacale è tenuto a vigilare sulla completezza dei documenti e delle informazioni da presentare all'assemblea.

Si suggerisce di specificare che:

- qualora all'assemblea venga sottoposta una situazione patrimoniale riferita alla data di chiusura dell'esercizio, questa deve essere riferita ad una data non antecedente di 120 giorni rispetto alla delibera assembleare, oppure di 180 giorni qualora per il bilancio d'esercizio ricorrano i presupposti per il rinvio richiesti dall'art. 2364 comma 2 del Codice Civile;



- qualora all'assemblea venga sottoposta una situazione patrimoniale riferita ad una data diversa da quella di chiusura dell'esercizio, in assenza di uno specifico riferimento normativo, si ritiene di poter comunque far riferimento al termine di 120 giorni previsto dall'art. 2364 comma 2 del Codice Civile.

Qualora situazioni afferenti il caso specifico richiedano la redazione di una situazione patrimoniale riferita ad una data più recente, l'organo amministrativo dovrà tenerne conto al fine di dare la più completa informativa all'assemblea chiamata a deliberare in merito. Il collegio sindacale è tenuto a vigilare sul rispetto dei termini e delle circostanze sopra indicati.

In merito al significato dei termini "senza indugio" previsti dagli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile per le SpA (2482 bis e 2482 ter per le Srl) per la convocazione dell'assemblea a cura degli amministratori e, nel caso di loro inerzia, del collegio sindacale, si suggerisce di fornire un'indicazione di quello che la giurisprudenza e la dottrina hanno più volte interpretato a riguardo.

Il legislatore non ha ritenuto opportuno indicare in tali situazioni il termine entro cui procedere con la convocazione dell'assemblea; ciò sicuramente per permettere la valutazione, caso per caso, del grado d'urgenza richiesto. E' tuttavia necessario considerare che gli amministratori devono seguire il prescritto dell'art. 2631 del Codice Civile che prevede l'obbligo di convocazione dell'assemblea nel termine massimo di trenta giorni dal momento in cui sono a venuti a conoscenza della situazione che ne rende obbligatoria la convocazione. Tale rinvio normativo rappresenta un riferimento utile per il collegio sindacale che, solo dal momento in cui è scaduto il termine di trenta giorni indicato dall'art. 2631, preso atto dell'omissione degli amministratori e in via subordinata rispetto a questi ultimi, ha l'obbligo di convocazione dell'assemblea.

Si suggerisce di specificare che, nel caso in cui l'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile per le SpA art. (2482 ter per le Srl) deliberi di procedere alla

ricapitalizzazione della società, il collegio sindacale è tenuto a vigilare sull'esecuzione dei conferimenti. Detta esecuzione potrà avvenire anche successivamente alla delibera assembleare, purché nel rispetto del termine fissato dall'assemblea e comunque non eccedendo il tempo necessario per il realizzarsi delle condizioni che l'esecuzione dei conferimenti richiede.